

**MM 7/2023**Oggetto

Approvazione dello statuto per la costituzione di un ente autonomo di diritto comunale per la gestione e promozione delle infrastrutture sportive, turistiche, culturali e ricreative presenti sul territorio del Comune di Faido

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri Comunali,

Introduzione

La LOC definisce la possibilità per il Comune di organizzare dei servizi tramite organismi di diritto pubblico e privato esterni all'amministrazione che possano rispondere alle esigenze del Comune.

Nell'ambito della revisione della LOC del 2009, sono state inserite una serie di norme (artt. 193 e segg. LOC) con le quali si sono poste basi legali più ampie e sistematiche concernenti l'agire dei Comuni attraverso soggetti esterni all'amministrazione comunale per lo svolgimento di compiti di natura pubblica.

Tra le diverse "novità", con la revisione è stata aperta ai Comuni la possibilità di operare attraverso **un ente autonomo di diritto comunale (nuovi art. 193c e segg. LOC; in seguito detto Ente)** con l'eventuale coinvolgimento di altri Comuni e operatori privati.

Fare capo a società di diritto privato (SA o Sagl) ha dei vantaggi ma pure svantaggi, in particolare presentano lo svantaggio di non poter essere controllate dal Comune, rispondendo esse a regole di diritto privato. È consigliato pertanto fare capo a queste forme giuridiche unicamente quale ultima ratio. Vanno privilegiate forme gestionali che non privano l'Esecutivo e il Legislativo delle loro prerogative di controllo e di gestione strategica degli affari comunali.

L'art. 193 LOC pone la base legale per nuove forme di entità giuridiche di diritto pubblico atte a gestire progetti specifici in base a precisi mandati conferiti dal Comune. Ciò pur mantenendo vitale l'esercizio democratico del potere, attraverso il controllo delle decisioni fondamentali da parte degli organi del Comune, che mantiene quindi tutte le più importanti competenze decisionali.

Ente autonomo di diritto comunale

Tale Ente dispone di una personalità giuridica propria, indipendente, ed è quindi capace di una formazione di volontà attraverso i suoi organi, con suoi diritti e doveri. Al medesimo il Comune può conferire mezzi finanziari per l'esecuzione di un compito al di fuori dell'amministrazione comunale. L'idea di fondo è segnatamente quella di rendere indipendente, per rispetto a quest'ultima, l'esecuzione di un determinato compito.

La base legale dell'Ente è costituita dallo **statuto**; quest'ultimo deve prevedere alcune disposizioni minime, enumerate dalle nuove normative della LOC, e meglio: scopi e compiti; organi dell'Ente, competenze e funzionamento; meccanismi di controllo degli organi comunali; in che misura l'Ente soggiace ai principi di gestione finanziaria comunale; finanziamento, copertura disavanzo, ripartizione degli utili; eventuali mandati di prestazione; modalità di scioglimento.

La concretizzazione di dettaglio è invece lasciata a scelte puntuali, con possibilità di meglio rispondere alle esigenze concrete. Lo Statuto dell'Ente di diritto pubblico deve essere approvato dal Consiglio comunale e ratificato dal Consiglio di Stato. L'Ente può essere sciolto in ogni tempo, se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti, secondo le modalità previste dallo statuto, con decisione

del Legislativo comunale ratificata dal CdS. Si rileva infine che la Legge sulle commesse pubbliche (LCPub) è applicabile anche all'Ente autonomo di diritto comunale.

L'organizzazione, riservate alcune disposizioni minime nella LOC, può essere improntata dal promotore (Comune) sulla base delle esigenze concrete e fissata nello statuto.

Le modalità di controllo del Comune sull'Ente sono da definire in ambito statutario, potrebbero essere le seguenti: adeguate istruzioni ai rappresentanti, di natura vincolante; presentazione periodica di rapporti da parte del/dei rappresentante/i all'attenzione del Municipio; in sede di conti, il Municipio deve informare convenientemente il Legislativo dell'operare tramite il soggetto esterno.

L'Ente Faido Fit & Fun

Le infrastrutture sportive, turistiche, culturali e ricreative presenti sul territorio del Comune di Faido per essere promosse e ben gestite necessitano di un ente (un unico soggetto di riferimento). È evidente che la situazione attuale ha dei limiti, anche solo nella pianificazione dei vari eventi e in particolare non offre un referente unico ai cittadini e agli utenti. Risulta imprescindibile andare nella direzione di un unico soggetto in grado di fissare e perseguire degli obiettivi di promozione e gestione e per impiegare meglio le risorse disponibili e meglio coordinare e gestire anche la comunicazione.

Tra i compiti che l'ente è chiamato ad assolvere non vi è solo la gestione delle infrastrutture, ma anche la creazione e promozione di mostre, manifestazioni ed eventi sportivi, culturali e ricreativi.

L'obiettivi che ci si prefigge sono i seguenti:

- promuovere sport, cultura e attività ricreative;
- migliorare il livello del servizio offerto all'utenza, a cittadini/e e turisti/e;
- ottimizzare l'impiego di risorse;
- migliorare e coordinare la gestione e la manutenzione delle strutture;
- valorizzare il servizio pubblico.

Considerato quanto precede, il Municipio, tramite un apposito gruppo di lavoro, ha deciso di proporre la costituzione di un ente autonomo di diritto comunale. Un soggetto autonomo, ma non indipendente rispetto alle istituzioni comunali (Municipio e Consiglio comunale), che dovrebbe permettere di garantire una certa autonomia operativa, senza sacrificare il bagaglio di esperienza accumulato in questi anni.

Un Ente autonomo di diritto comunale per la gestione, manutenzione e promozione delle infrastrutture sportive, turistiche, culturali e ricreative del Comune di Faido, per la gestione della buvette, la promozione dello sport, della cultura e dello svago, la gestione dei rapporti con le società sportive e ricreative e la gestione della FaidoCard.

LO STATUTO

Lo statuto deve essere adottato dal Consiglio comunale e approvato dal Consiglio di Stato e deve contenere:

- scopi e compiti;
- organi dell'ente, competenze e funzionamento;
- meccanismi di controllo degli organi comunali;
- in che misura l'ente soggiace ai principi di gestione finanziaria comunale;
- finanziamento, copertura del disavanzo, ripartizione degli utili;
- lo statuto del personale;
- l'ufficio di revisione,
- eventualmente il mandato di prestazione;
- modalità di scioglimento e entrata in vigore.

Di seguito sono ripresi tutti gli articoli e commentati solo quelli che necessitano di spiegazioni.

Art. 1 Ente comunale – definizione

1. Il Comune di Faido istituisce un ente autonomo di diritto comunale, secondo i disposti degli artt. 193c e segg della LOC, denominato *Ente Faido Fit & Fun (in seguito Ente)* per la gestione e la promozione delle infrastrutture sportive, turistiche, culturali, di svago ed economiche presenti sul territorio del Comune di Faido.
2. È un Ente con propria personalità giuridica, indipendente dall'amministrazione comunale, con sede a Faido.
3. Il Comune di Faido ne garantisce gli impegni.

Art. 2 Scopo e compiti dell'Ente

1. L'Ente ha per scopo la gestione e manutenzione ordinaria delle infrastrutture sportive e ricreative comunali, ad eccezione della palestra comunale durante gli orari scolastici, come pure la promozione dei valori dello sport, la promozione di attività culturali e ricreative e la gestione dei rapporti con le società sportive, culturali e ricreative.
2. Per definire i rapporti tra l'Ente e il Comune di Faido viene allestito un mandato di prestazione, la cui durata può variare da 1 a 4 anni. Competente per la sua approvazione è il Consiglio comunale.

Commento

Lo scopo dell'Ente è definito nello statuto e nel mandato di prestazione che l'Ente stesso sottoscriverà tutti gli anni con il Municipio dopo l'approvazione del Consiglio comunale. Il Comune resta responsabile della manutenzione straordinaria e di eventuali investimenti.

Art. 3 Mezzi finanziari

1. Per adempiere ai suoi scopi l'Ente dispone:
 - di un contributo globale che il Comune mette a disposizione nell'ambito del mandato di prestazione approvato dal Consiglio comunale;
 - dei mezzi che lo stesso Ente è in grado di ricavare dalla sua attività.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno l'Ente trasmette al Municipio il preventivo per l'anno successivo.
3. Entro il 30 settembre dell'anno di scadenza del mandato di prestazione l'Ente trasmette al Municipio il proprio fabbisogno finanziario per il periodo successivo, che nell'ambito del medesimo mandato di prestazione, deve essere sottoposto per approvazione al Consiglio comunale entro il 31 dicembre.

Commento

L'importo dei mezzi finanziari è definito nel mandato di prestazione. In questo articolo vengono inoltre definite le date entro cui l'ente deve trasmettere al Municipio il preventivo per l'anno successivo, come pure il fabbisogno finanziario.

Art. 4 Copertura del disavanzo o ripartizione dell'utile

1. Il contributo annuale garantito dal Municipio viene adeguato a consuntivo in caso di:
 - eventi eccezionali non previsti;
 - assegnazione di nuovi compiti non previsti;
 - modifiche legislative non previste;
 - livello di attività eccezionalmente basso.
2. L'Ente assume i disavanzi di esercizi residui.
3. Eventuali eccedenze d'esercizio dovranno essere utilizzate per costituire un fondo di riserva volto alla copertura dei rischi e all'ottenimento dell'equilibrio finanziario a medio termine.

Commento

Con il cpv. 3 si definisce il principio dell'accantonamento degli utili annuali riportati utilizzabili nell'ottica dell'equilibrio finanziario a medio termine dell'ente.

Art. 5 Amministrazione dell'Ente

1. L'ente è amministrato secondo i criteri commerciali, con una contabilità propria. Il Bilancio e la tenuta dei conti devono essere conformi al Codice Svizzero delle obbligazioni (artt. 957 e segg CO).
2. L'esercizio dell'Ente si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
3. Entro 3 mesi il conto d'esercizio deve essere approvato dal Consiglio direttivo e sottoposto all'Ufficio di revisione.
4. Entro di regola 6 mesi il conto d'esercizio deve essere sottoposto al Consiglio comunale per il tramite del Municipio.

Commento

Con questo articolo - per rendere l'ente più agile e flessibile - si definisce il principio che l'ente è amministrato a livello contabile conformemente al Codice delle obbligazioni.

Art. 6 Vigilanza

1. L'ente è posto sotto la vigilanza diretta del Municipio, il quale se lo ritiene necessario, può impartire istruzioni vincolanti al Consiglio direttivo. Su richiesta l'ente trasmette la relativa documentazione finanziaria così come ogni altro documento.
2. Il rapporto sull'attività dell'ente, quello di gestione, i conti preventivi e consuntivi allestiti dal Consiglio direttivo sono sottoposti dal Municipio al Consiglio comunale per approvazione.
3. La commissione della gestione del Comune può effettuare ogni verifica che fosse necessaria.

Commento

I conti consuntivi dell'ente devono essere approvati dal Consiglio comunale.

Art. 7 Organi

1. Gli organi sono:
 - il Consiglio direttivo; (ART 8)
 - la Direzione; (ART 13)
 - l'Ufficio di revisione. (ART 15)

Commento

Come vedremo in seguito, l'ente è gestito da un consiglio direttivo, da una direzione e da un'assemblea dei soci (costituita dal Consiglio comunale).

Art. 8 Il Consiglio direttivo - composizione

1. Il Consiglio direttivo si compone al massimo di sette membri designati dal Consiglio comunale, su proposta del Municipio.
2. Il Consiglio decide al suo interno i rispettivi ruoli dei membri, designando un/una Presidente e un/una Vicepresidente.
3. Il Consiglio deve essere composto da membri con esperienza e competenza che favoriscono e supportano il raggiungimento ottimale dello scopo e dei compiti di cui l'art. 2 del presente Statuto.
4. I dipendenti dell'Ente non sono eleggibili nel Consiglio direttivo.
5. Riservato il primo mandato, i membri stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. Il mandato scade sei mesi dopo il rinnovo dei poteri comunali. Resta riservata la facoltà del Consiglio Comunale.

Commento

La composizione del Consiglio direttivo non deve essere limitata a funzioni politiche o secondo riparti partitici. I membri del Consiglio direttivo vengono scelti per la loro competenza ed esperienza in ambito sportivo, culturale, ricreativo e di promozione, nonché per la loro disponibilità, flessibilità e capacità comunicativa.

Riservato il primo mandato, i membri stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. Il mandato scade sei mesi dopo il rinnovo dei poteri comunali. Resta riservata la facoltà del Consiglio Comunale.

Art. 9 Consiglio direttivo – diarie

1. Ai membri del consiglio direttivo sono corrisposte le seguenti diarie:
 - a) presidente fr. 3'000.-
 - b) vice-presidente fr. 2'000.-
 - c) membri fr. 1'000.-

Art. 10 Convocazione delle sedute

1. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedono, ma in ogni caso almeno 4 volte all'anno.
2. Il Consiglio direttivo può essere convocato anche su richiesta di un membro del Consiglio direttivo e/o dal direttore/direttrice.
3. Il Consiglio direttivo può validamente deliberare se è presente la maggioranza assoluta dei membri. Esso decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto decide il presidente.
4. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono consegnate in un verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 11 Compiti e attributi

1. Il Consiglio direttivo sovrintende alla direzione dell'Ente ed esercita la vigilanza generale sugli affari dell'amministrazione dell'Ente.
2. Il Consiglio direttivo, riservate le competenze decisionali degli organi comunali, esercita particolarmente le seguenti funzioni:
 - emana i regolamenti interni per l'organizzazione dell'Ente;
 - negozia e approva i contratti di prestazione con il Comune (e per esso il Municipio);
 - propone al Municipio la nomina del direttore/direttrice, dei funzionari/funcionarie degli addetti /addette previsti dall'organico e ne definisce i compiti e le mansioni mediante capitolato d'oneri;
 - designa le persone che, con firma collettiva, vincolano l'Ente verso terzi;
 - allestisce i conti preventivi, il rapporto di gestione, i conti annuali e il bilancio all'attenzione del Municipio e del Consiglio comunale.

Commento

I compiti dell'Ente sono definiti dal mandato di prestazione stipulato con il Municipio, previa approvazione da parte del Consiglio comunale in occasione della seduta ordinaria di preventivo.

Art. 12 Dimissioni

1. Le dimissioni di un membro del Consiglio direttivo devono essere presentate al Municipio, che deve accettarle e deve proporre al Consiglio comunale un sostituto.

Art. 13 La direzione - competenze

1. La direzione gestisce gli affari correnti dell'Ente e provvede al suo sviluppo. Essa rappresenta l'Ente e istruisce le pratiche di competenza del consiglio direttivo, formulando il suo preavviso.
2. La direzione esegue le decisioni degli organi superiori.

Commento

I compiti affidati alla direzione del nuovo ente, oltre alla gestione delle infrastrutture e alla pianificazione delle occupazioni, saranno quelli di gestire e intensificare i contatti con le società sportive, culturali e ricreative, con il pubblico in generale e con le istituzioni, di promuovere le attività delle infrastrutture (campi di allenamento, eventi, manifestazioni, ecc.), di sostenere l'organizzazione di eventi e soggiorni.

Art. 14 Il personale

1. Il personale dell'Ente sottostà al Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Faido.
2. L'organo consultivo sulle questioni generali che riguardano i dipendenti e l'organizzazione del lavoro è la Commissione del personale.

Commento

Nell'ente è previsto che confluiscano inizialmente gli attuali collaboratori nominati o incaricati del Comune secondo il ROD. Il personale ausiliario sarà assunto con contratto di lavoro individuale di diritto privato secondo gli art. 319 ss del CO conformemente agli artt. 4 e 15 ROD.

Art. 15 L'ufficio di revisione

1. La revisione dei conti viene affidata a un ufficio di revisione esterno indipendente.

Art. 16 Scioglimento

1. L'Ente può essere sciolto con preavviso di sei mesi dal Consiglio comunale.
2. La decisione deve essere ratificata dal Consiglio di Stato.
3. In caso di scioglimento il Comune subentra nelle attività dell'Ente e nei suoi obblighi contrattuali.

Art. 17 Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione da parte dell'autorità superiore.

Quali compiti s'intende affidare all'ente

I compiti del costituendo ente saranno definiti nel mandato di prestazione che sarà sottoposto al CC per approvazione ogni anno in occasione della sessione ordinaria di preventivo.

I compiti principali che si prevede di affidare all'ente sono:

- promuovere sport, cultura e svago;
- gestire le infrastrutture sportive comunali, culturali e di svago;
- garantire la manutenzione ordinaria delle infrastrutture sportive e di svago comunali;
- garantire e sostenere l'offerta dei servizi pubblici connessi allo sport, alla cultura e allo svago, alle società locali, agli utenti e ai turisti;
- favorire la collaborazione tra le società sportive, culturali e ricreative;
- curare i rapporti con le società sportive, culturali e ricreative;
- collaborare nell'organizzazione e promozione di eventi e manifestazioni sportive, culturali e ricreative;
- promuovere la collaborazione regionale nell'ambito dello sport e della cultura.

I mezzi finanziari previsti sono i seguenti:

- i mezzi che lo stesso Ente è in grado di ricavare dalla sua attività (entrate, contratti per l'occupazione delle infrastrutture, ecc.);
- del contributo globale stanziato dal Comune secondo il fabbisogno stimato dall'Ente.

Il contributo globale sarà proposto in funzione di una proiezione dei costi di gestione e promozione delle relative infrastrutture ora gestite dall'amministrazione comunale.

Sulla base dell'esperienza dell'anno 2024 il contributo globale sarà adattato per gli anni successivi sulla base del fabbisogno dell'Ente inserendo l'importo nel preventivo del Comune.

Sulla base di alcune prime proiezioni il contributo per l'anno 2024 ammonterà a ca. CHF 600'000.-

Ogni anno, in occasione della sessione ordinaria di consuntivo, i conti annuali dell'ente saranno sottoposti al CC per approvazione, accompagnati da un rendiconto sull'attività svolta, dai dettagli sull'evoluzione dei diversi centri di costi e da indicatori sull'offerta e sulla rispondenza dell'utenza.

Tutte queste misure garantiranno un controllo continuo ed efficace sull'attività dell'Ente

Viste le considerazioni espresse nel presente messaggio, si invita il lodevole Consiglio comunale a voler

risolvere

Dispositivo di voto

1. **È approvato lo statuto dell'Ente Faido Fit & Fun.**
2. **I dipendenti del Comune che confluiranno nell'Ente mantengono il ROD come statuto.**
3. **Lo statuto entra in vigore decorsi i termini di pubblicazione e ottenuta la ratifica da parte del Consiglio di Stato, di principio a partire del 1° gennaio 2024.**

Con stima.

Per il Municipio di Faido
Il Sindaco La Segretaria
C. Nastasi A. Pedrini



Approvato con ris. mun. 219/2023 del 9 maggio 2023

N.B. Il presente messaggio viene attribuito alla commissione delle petizioni